



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Ordinanza n° __/24
del __/07/2024
Direzione competente: OPE

Oggetto: Porto di Taranto – Doppio accosto navi da crociera sul Primo Sporgente -Individuazione aree portuali interessate alla gestione del traffico passeggeri.

Il Presidente

vista l'ordinanza n. 08/24 in data 09.04.2024 con cui è stato disciplinato il traffico crocieristico e il relativo calendario per la stagione 2024;

vista l'ordinanza n. 20/24 in data 28.06.2024 con cui l'Autorità di Sistema Portuale ha disciplinato il doppio accosto del 30 giugno u.s.;

considerato che le tematiche di che trattasi sono state valutate in sede di Comitato di Sicurezza Portuale in data 25.06.2024;

visti la nota prot. n. 0015988 congiunta della Capitaneria di Porto e della AdSP in data 26.06.2024 con cui sono state riportate le risultanze del Comitato di Sicurezza Portuale svoltosi in data 25.06.2024 alla Società concessionaria;

visti gli esiti della riunione convocata con foglio prot. n. 16051 in data 26.06.2024 svoltasi in data 27.06.2024 presso la sede della AdSP alla presenza della Capitaneria di Porto, della Agenzia Marittima, della Società concessionaria e della AdSP nella quale sono state individuate le procedure che la predetta Società dovrà adottare in occasione dell'accosto sul Primo Sporgente Levante della nave da crociera

vista la istanza prot. n. 036/2024 in data 26 luglio 2024 con la quale la Taranto Cruise Port Srl ha chiesto la emanazione di ordinanza ad hoc per la inibizione al transito, alla sosta e alla fermata dei veicoli non autorizzati e la indicazione del percorso pedonale dei passeggeri in transito dal primo sporgente levante in occasione del doppio accosto di navi da crociera in data 04 agosto, 08 settembre e 07 ottobre 2024;

ravvisata la necessità di individuare un'area da destinare alla sosta dei bus nei pressi della dell'ormeggio dell'accosto di levante del Primo Sporgente e di un percorso pedonale dedicato che consenta il deflusso a piedi dei passeggeri;

visto l'art 6 dell'Atto di concessione demaniale marittima n. 8 del Registro Concessioni – Anno 2021 in data 29/04/2021 che prevede che l'area operativa necessaria allo svolgimento dei servizi di assistenza ai passeggeri debba essere indicata in una Ordinanza dell'AdSP al fine di rendere compatibili le attività di che trattasi con le altre attività portuali;

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14, in data 14/01/2021 di nomina del Presidente dell'AdSP del Mar Ionio.

letto ed applicato l'art 6, co 4. lett. a) della Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Art. 1

Nei giorni 04.08.2024, 08.09.2024 e 07.10.2024 dalle ore 06.30 alle ore 20.00 nell'area individuata nella planimetria allegata (All.1), è vietata la sosta di qualsiasi mezzo non interessato al traffico croceristico. Detta area è destinata esclusivamente al servizio di assistenza passeggeri ed, in particolare, alla sosta dei bus ed altri mezzi interessati alle crociere.

Al fine di liberare da qualsivoglia autoveicolo, mezzo di lavoro, attrezzatura, ecc. le aree interessate, le stesse verranno segnalate mediante apposita cartellonistica mobile installata a cura dell'Autorità di Sistema Portuale.

Art. 2

Nei giorni 04.08.2024, 08.09.2024 e 07.10.2024 nell'area individuata nella planimetria allegata (All.2), sarà consentito il transito pedonale dei passeggeri della nave da crociera ormeggiata al Primo Sporgente levante.

La delimitazione e le indicazioni del percorso dedicato avverranno a cura e spese della Società Taranto Cruise Port Srl che avrà cura di predisporre un percorso adeguato, sicuro e delimitato su ambo i lati con l'impiego di personale che monitori detto percorso. Dovrà essere verificato, in particolare, che i passeggeri non escano dal percorso autorizzato.

La Società stessa, al termine delle attività, dovrà sgomberare le relative aree dai mezzi e dalle attrezzature occorse per l'esecuzione delle stesse, riportando lo stato dei luoghi alla situazione antecedente e ripristinando le normali condizioni di circolazione e di viabilità.

Art. 3

La presente Ordinanza è subordinata all'obbligo da parte della Società organizzatrice di munirsi, direttamente e preventivamente, di tutte le autorizzazioni e/o concessioni all'uopo necessarie di competenza di altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativo ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti, ai fini dell'espletamento delle attività e/o che dovessero appalesarsi necessari nel corso dello svolgimento delle stesse, osservando le relative prescrizioni.

La Taranto Cruise Port Srl manleva e tiene indenne, in modo assoluto, l'Autorità Portuale e le altre Amministrazioni dello Stato da qualsivoglia azione e responsabilità per ogni eventuale infortunio e/o tipo di danno/molestia che per gli effetti della presente ordinanza potessero derivare a persone, società/terzi in genere e cose.

Art. 4

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza; i contravventori, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie di illecito penale o amministrativo, saranno perseguiti, secondo i casi ai sensi del Codice della Strada o ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Visto: Il Segretario Generale
Dr. Roberto Settembrini

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE